

Regione Umbria

Delib. C.R. 8 maggio 2007, n. 141. – Artt. 40 e 42

Regolamento interno del Consiglio regionale.

(...)

Articolo 40

Comitato per il controllo e la valutazione ⁽⁶⁸⁾

1. Il Comitato è composto da cinque Consiglieri, di cui tre espressione dei Gruppi di maggioranza e due dei Gruppi di minoranza.

2. La maggioranza e le minoranze designano entro venti giorni, su richiesta del Presidente del Consiglio, i componenti del Comitato.

3. Il Presidente del Consiglio, sulla base delle proposte dei Gruppi, procede alla costituzione del Comitato.

4. Le designazioni dei Gruppi di minoranza e di maggioranza contengono rispettivamente l'indicazione del Presidente e del Vice Presidente.

4-bis. La carica di Presidente e di Vice Presidente del Comitato è incompatibile con quella di componente dell'Ufficio di Presidenza e di Presidente di Commissione permanente ⁽⁶⁹⁾.

5. In caso di mancata designazione entro venti giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio provvede alla costituzione del Comitato e alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza.

6. Ferme restando le competenze delle Commissioni consiliari permanenti, di cui agli articoli 53 e articolo 61 dello Statuto, il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) verifica lo stato di attuazione delle leggi regionali inviandone le risultanze alle Commissioni consiliari;

b) propone alle Commissioni l'inserimento nei testi legislativi di clausole valutative;

c) verifica, con cadenza annuale, il rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell'Assemblea legislativa previsti anche dalle clausole valutative e ne da comunicazione alle Commissioni consiliari;

d) esamina le relazioni prodotte dalla Giunta regionale in risposta alle clausole valutative inviandone le risultanze alle Commissioni consiliari;

e) propone alle Commissioni consiliari lo svolgimento di missioni valutative;

f) verifica l'attuazione delle mozioni, degli ordini del giorno e delle risoluzioni approvate dall'Assemblea;

g) effettua il monitoraggio sull'attività e sugli atti degli enti dipendenti della Regione e delle società partecipate ⁽⁷⁰⁾.

7. Il Comitato riferisce al Consiglio con una relazione con cadenza almeno annuale e ogni qualvolta lo ritenga necessario ⁽⁷¹⁾.

7-bis. Per quanto non espressamente disposto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sull'attività delle Commissioni permanenti ⁽⁷²⁾.

(68) Rubrica così sostituita dall'art. 24, comma 1, Delib. ass. Legisl. 26 marzo 2015, n. 416 e dall'art. 3, comma 1, Delib. Ass. Legisl. 14 novembre 2017, n. 209. Il testo precedente era così formulato: «Il Comitato permanente per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale.».

(69) Comma inserito dall'art. 24, comma 2, Delib. Ass. Legisl. 26 marzo 2015, n. 416, con applicabilità a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1 della stessa deliberazione).

(70) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 3, Delib. ass. Legisl. 26 marzo 2015, n. 416 e dall'art. 3, comma 2, Delib. Ass. Legisl. 14 novembre 2017, n. 209. Il testo precedente era così formulato: «6. Il Comitato svolge le seguenti attività:

a) monitoraggio sull'attività e sugli atti degli enti dipendenti della Regione e delle società partecipate dalla Regione;

b) monitoraggio degli adempimenti concernenti l'attuazione delle deliberazioni consiliari, informando le Commissioni competenti.».

(71) Comma così modificato dall'art. 3, comma 3, Delib.Ass.Legisl. 14 novembre 2017, n. 209.

(72) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 4, Delib.Ass.Legisl. 26 marzo 2015, n. 416, con applicabilità a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1 della stessa deliberazione).

(...)

Articolo 42

Clausole valutative e missioni valutative ⁽⁷⁴⁾.

1. Le clausole valutative consistono in disposizioni inserite nei progetti di legge con cui vengono definiti tempi, modalità e procedure con le quali i soggetti individuati sono obbligati a trasmettere le informazioni necessarie all'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione della legge ed alla verifica degli effetti che la medesima legge produce o ha prodotto nella società regionale.

2. Ogni clausola valutativa contiene:

a) l'individuazione dei soggetti che hanno l'onere di produrre le informazioni;

b) le informazioni necessarie a soddisfare le esigenze conoscitive;

c) l'indicazione delle modalità e dei tempi previsti per la trasmissione delle informazioni;

d) la eventuale previsione di adeguate risorse per l'esercizio dell'attività di controllo e di valutazione.

3. Le informazioni prodotte in attuazione delle clausole valutative sono esaminate dalla struttura operante all'interno del processo legislativo e sono presentate alla Commissione competente per la valutazione.

3-bis. Le missioni valutative consistono in attività di ricerca e di approfondimento, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge regionale o alla valutazione degli effetti di una politica regionale ⁽⁷⁵⁾.

3-ter. Lo svolgimento di missioni valutative è deciso dalla Commissione competente e può essere proposto anche da un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione. L'incarico di presiedere lo svolgimento di una missione valutativa è affidato a due Consiglieri, uno di maggioranza e uno delle minoranze, che ne riferiscono i risultati alla Commissione stessa ⁽⁷⁶⁾.

(74) Rubrica così sostituita dall'art. 4, comma 1, Delib.Ass.Legisl. 14 novembre 2017, n. 209. Il testo precedente era così formulato: «Clausole valutative.».

(75) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, Delib.Ass.Legisl. 14 novembre 2017, n. 209.

(76) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, Delib.Ass.Legisl. 14 novembre 2017, n. 209.

(...)